



Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	334	
Titolo:	Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione	
Norma di delega:	Articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400	
Numero di articoli:	2	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	21 ottobre 2025	21 ottobre 2025
annuncio:	22 ottobre 2025	22 ottobre 2025
assegnazione:	22 ottobre 2025	22 ottobre 2025
termine per l'espressione del parere:	21 ottobre 2025	21 novembre 2025
Commissioni competenti:	Senato - 7 ^a Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport	I Affari costituzionali
Rilievi di altre Commissioni :	Senato - 1 ^a Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, Senato - 5 ^a Programmazione economica, bilancio	V Bilancio

Premessa

L'**Atto del Governo n. 334** reca lo schema di decreto del Presidente della Repubblica con il quale si introducono modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, in materia di **organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione e del merito**.

L'atto in oggetto è **trasMESSO alle Camere** ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e assegnato alla **Commissione Affari costituzionali**, che è chiamata ad esprimere il proprio **parere entro il 21 novembre 2025**.

Ai sensi dei citati commi 2 e 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamento adottato con **decreto del Presidente della Repubblica**, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede **all'organizzazione e alla disciplina degli uffici dei Ministeri**. Tra i contenuti ricompresi in tale ambito materiale, ai sensi del comma 4-*bis*, vi è anche "il **riordino degli uffici di diretta collaborazione** con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato".

Si fa presente che, in attuazione della disciplina transitoria di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2020 - la norma di rango primario che ha istituito, in luogo del precedente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'istruzione (poi ridenominato Ministero dell'educazione e del merito) e il Ministero dell'università e della ricerca - i **vigenti regolamenti di organizzazione** dei due nuovi Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, **sono stati adottati**, anziché con la procedura ordinaria sopra citata, **con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato.

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca quindi una serie di modifiche al regolamento vigente concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, che è stato adottato con il **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167**.

In ordine al contenuto alla procedura di adozione dello schema in oggetto, ed in particolare con riguardo alla scelta di **procedere con la tecnica della novellazione** e alla necessità di ottenere **nuovi atti di concerto** del Ministro della pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si vedano i **rilievi** posti nel parere interlocutorio del **Consiglio di Stato**, su cui si rinvia alla sezione apposita in calce al presente dossier.

Contenuto

Lo schema di decreto in esame è composto da **2 articoli**.

L'**articolo 1** dello schema di decreto in esame, composto da un unico comma, a sua volta suddiviso in **sei lettere**, interviene con una serie di **novelle** sul sopra citato regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione e del merito.

In via generale, si ricorda che Il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167](#) reca il **vigente** Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione e del Merito. In particolare, esso disciplina la **struttura, la composizione e il funzionamento** degli uffici di diretta collaborazione.

Il regolamento in questione si compone di **14 articoli**. Esso stabilisce che il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo. I Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto.

Il Ministro, per lo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, si avvale degli **Uffici di diretta collaborazione**.

Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra quest'ultimo e le strutture dell'amministrazione. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro: l'Ufficio di gabinetto; l'Ufficio legislativo; l'Ufficio stampa; la Segreteria del Ministro; la Segreteria tecnica del Ministro; le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di gabinetto, dell'Ufficio legislativo e del Consigliere diplomatico che opera presso l'Ufficio di gabinetto.

Il **contingente di personale** degli Uffici di diretta collaborazione, ai sensi dell'articolo 9 del citato Regolamento è attualmente stabilito, complessivamente, in **centotrenta unità**.

Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'OIV costituiscono un unico centro di responsabilità amministrativa.

La **lettera a)** incide sull'articolo 3, dedicato all'**Ufficio di gabinetto**, sostituendo il **secondo periodo** del comma 3.

Nel **testo vigente**, il secondo periodo citato prevede che i **vice capi di gabinetto possono essere scelti** tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2 (ossia il contingente di personale dirigenziale degli Uffici di diretta collaborazione), nonché, nel numero di non più di uno, tra i soggetti di cui all'articolo 9, commi 3 e 4 (tali ultimi commi riguardano i collaboratori estranei all'amministrazione e gli esperti o consulenti di alta professionalità o specializzazione individuati dal Ministro).

Ora, il **nuovo testo** proposto dallo schema in oggetto stabilisce che i vice capi di gabinetto **possono essere scelti**, nell'ambito dei soggetti e del contingente di cui all'articolo 9, anche fra **personale estraneo alla pubblica amministrazione**, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

Per **effetto della modifica**, quindi, i vice capi di gabinetto possono essere scelti fra personale estraneo alla pubblica amministrazione con maggiore elasticità che in precedenza.

La **lettera b)** interviene sull'articolo 5, dedicato all'**Ufficio legislativo**, sostituendo il comma 3.

Nel **testo vigente**, il comma 3 citato prevede che il Capo dell'Ufficio legislativo **può avvalersi di due vice capo** dell'Ufficio legislativo, nominati dal Capo di gabinetto, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo. I vice Capo dell'Ufficio legislativo sono scelti tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2 (ossia, come già detto, il contingente di personale dirigenziale degli Uffici di diretta collaborazione), nonché, nel numero di non più di uno, tra i soggetti di cui all'articolo 9, commi 3 e 4 (tali ultimi commi riguardano, come già riferito, i collaboratori estranei all'amministrazione e gli esperti o consulenti di alta professionalità o specializzazione individuati dal Ministro).

Il **nuovo testo** proposto dallo schema in oggetto stabilisce che, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9, il Capo dell'Ufficio legislativo può avvalersi di due vice capi dell'Ufficio legislativo, nominati dal Capo di gabinetto, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo, fra **soggetti in possesso di adeguata capacità ed esperienza** nel campo della consulenza giuridica e legislativa, nonché della produzione normativa.

Anche in tal caso, come detto con riferimento all'articolo 3, per **effetto della modifica**, i vice capi dell'Ufficio legislativo **possono essere scelti fra personale estraneo** alla pubblica amministrazione con maggiore elasticità che in precedenza.

La **lettera c)** interviene sull'articolo 9, riguardante il personale degli Uffici di diretta collaborazione, sostituendo al comma 2, primo periodo, il riferimento al numero di sei unità di personale di livello dirigenziale non generale con il numero di nove.

In particolare, nel **testo vigente**, il primo periodo del comma 2 stabilisce che, nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1 (ossia il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione nel suo complesso), sono compresi, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di **sei unità di personale di livello dirigenziale non generale** e una di livello generale.

Ora, nel **nuovo testo** proposto dallo schema in oggetto, le unità di personale di livello dirigenziale non generale **diventano nove**. Rimane immutata la restante parte del testo.

La **lettera d)** incide sul medesimo articolo 9 – che, come detto, riguarda il personale degli Uffici di diretta collaborazione – **inserendo il comma 2-bis**, in base al quale all'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'istruzione e del merito è **assegnata la posizione di livello dirigenziale generale** di cui all'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che, si ricorda, per garantire la funzionalità degli uffici del Ministero dell'istruzione e del merito, aveva previsto l'istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello generale, incrementando conseguentemente la dotazione organica del Ministero, e assegnando temporaneamente le tre neoistituite posizioni dirigenziali di livello generale nel numero di una all'Ufficio di gabinetto e di due ai rispettivi dipartimenti del Ministero, per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In ordine al contenuto della novella di cui alla lettera d) appena descritta e al suo rapporto con quella di cui alla successiva lettera e), si vedano i **rilievi** posti nel parere interlocutorio del **Consiglio di Stato**, su cui si rinvia alla sezione apposita in calce al presente dossier.

La **lettera e)** inserisce il nuovo articolo 9-bis, composto da due commi, riguardante la **Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale**.

In particolare, il **comma 1** prevede che la Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, istituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 2024, n. 121 è incardinata presso l'Ufficio di gabinetto.

Essa svolge le funzioni di cui articolo 2, comma 1, della citata legge n. 121 del 2024, che – si ricorda – sono le seguenti:

a) promuovere le sinergie tra la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dagli istituti tecnici, dagli istituti professionali e dagli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico;

b) migliorare e ampliare la progettazione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese e connesse alla valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale, e al trasferimento tecnologico verso le imprese, l'orientamento professionale e i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), nonché agevolare l'accesso al sistema delle imprese;

c) favorire una progressiva adesione del sistema di istruzione e formazione professionale al sistema nazionale di valutazione coordinato dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

Il **comma 2** del neo-introdotta articolo 9-bis stabilisce che alla Struttura tecnica di cui al comma 1 è **preposto un coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale, nominato** con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 121 del 2024 nonché dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (che contiene la disciplina del conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale), su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, **tra i dirigenti di ruolo del Ministero dell'istruzione e del merito o di altre amministrazioni pubbliche ovvero in deroga ai limiti di cui al comma 6 del citato articolo 19** (che si riferisce alla possibilità di conferire incarichi dirigenziali a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto le attività indicate dal medesimo comma).

Il comma prosegue prevedendo che alla Struttura tecnica di cui al comma 1 è **assegnato il contingente di cui all'articolo 2, comma 2**, della citata legge n. 121 del 2024 (ossia un dirigente di livello non generale, un contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché da un massimo di otto esperti, incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – cioè esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria). La **posizione dirigenziale** e il **contingente** della Struttura tecnica di cui al comma 1 **non sono compresi nel contingente di personale stabilito dall'articolo 9**, comma 1, del presente regolamento. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuati gli Uffici del Ministero di cui la citata Struttura tecnica si può avvalere.

In ordine al contenuto della novella di cui alla lettera e) appena descritta, si vedano i **rilevi** posti nel parere interlocutorio del **Consiglio di Stato**, su cui si rinvia alla sezione apposita in calce al seguente dossier. Si segnala peraltro che a seguito di tali rilievi, il Ministero, con nota di risposta, ha preannunciato al Consiglio di Stato la decisione di **proporre**, in sede di deliberazione definitiva del provvedimento, **la soppressione di tale lettera**.

La **lettera f)** incide sull'articolo 11, dedicato all'**organismo indipendente di valutazione della performance (OIV)**, novellando il comma 4, che disciplina l'emolumento corrisposto al Presidente dell'organismo.

In particolare, nel **testo vigente**, il comma 2 citato stabilisce che al Presidente dell'OIV è corrisposto l'emolumento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), determinato dal Ministro all'atto della nomina. Si ricorda che l'articolo 10, comma 1, lettera b) menzionato prescrive che il **trattamento economico omnicomprensivo** è determinato per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il Presidente dell'Organismo indipendente di valutazione della performance in **una voce retributiva** di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **e in un emolumento accessorio** da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennità di risultato, spettante ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale dello stesso Ministero.

Ora, per effetto della **modifica in esame**, l'emolumento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), è determinato non più dal Ministro all'atto della nomina ma **con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'**articolo 2** dello schema di regolamento in esame reca le **disposizioni transitorie e finali**.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che, in sede di prima applicazione, l'**incarico** dirigenziale di livello generale già conferito, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al **coordinatore della Struttura tecnica** per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale **prosegue sino alla scadenza** prevista nel decreto di incarico. Si ricorda che **tale incarico** è stato conferito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 14 del 3 marzo 2025 e che la durata dello stesso decorre dalla data di sottoscrizione del provvedimento di incarico per la **durata di tre anni**.

Il **comma 2** dispone che dall'attuazione del presente regolamento **non devono derivare nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica.

In ordine al contenuto del comma 1 dell'articolo 2, si rileva che esso è **strettamente connesso alla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e)**, di cui, come si è detto sopra, il Ministero, ad esito dell'interlocuzione con il Consiglio di Stato, ha preannunciato la decisione di **proporre la soppressione**, in vista della deliberazione definitiva in Consiglio dei ministri. Dalla documentazione trasmessa unitamente allo schema in oggetto, ed in particolare dalla **bozza di nuovo testo** che il Ministero ha trasmesso alla Commissione competente per il parere allo scopo di evidenziare le modifiche che intende apportare al testo sulla base dei rilievi del Consiglio di Stato, si evince che il Ministero intende proporre la **soppressione anche del comma 1 dell'articolo 2**.

I pareri del Consiglio di Stato

Sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame si è pronunciato in sede consultiva il Consiglio di Stato con un **primo parere interlocutorio** (parere n. 636 del 26 giugno 2025), cui l'Amministrazione richiedente ha dato parziale riscontro con nota n. 156158 del 12 settembre 2025, a firma del Capo dell'Ufficio legislativo. In tale nota, l'Amministrazione **ha preannunciato** l'intenzione di proporre, in sede di esame definitivo del testo in Consiglio dei ministri, una serie di **modifiche**. È quindi seguito un **secondo parere** del Consiglio di Stato (parere n. 1040 del 1° ottobre 2025).

Nella documentazione di accompagnamento trasmessa in Parlamento unitamente allo schema in oggetto, è presente, in aggiunta rispetto ai due pareri del Consiglio di Stato, anche un **nuovo testo**, nel quale l'Amministrazione **preannuncia** alla Commissione parlamentare competente **le modifiche al testo che prevede di proporre** in sede di esame definitivo del testo in Consiglio dei ministri, sulla base delle interlocuzioni intercorse con il Consiglio di Stato.

Sono di seguito riportate le **osservazioni formulate dal Consiglio di Stato** nei due pareri espressi sullo schema in oggetto, ricordando però che **il testo trasmesso in Parlamento** per l'espressione del previsto parere è quello approvato in sede preliminare dal Consiglio dei ministri - quindi, a monte dei rilievi del Consiglio di Stato.

Con il **parere interlocutorio**, il Consiglio di Stato, **sul piano formale**:

- aveva ribadito – richiamando il proprio pregresso indirizzo e, comunque, **senza farne oggetto di rilievo ostativo** – l'opportunità di **evitare**, in sede di periodico riordino delle disposizioni regolamentari, **la perpetuazione nel tempo** (in questo caso in forza della scelta del Ministero di procedere con la tecnica della novellazione) **del paradigma formale rappresentato dal decreto del Presidente del Consiglio dei**

ministri, adottato nell'ambito della cornice derogatoria di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, che ha operato, con tratto di eccezionalità, per un arco temporale limitato, dal 10 gennaio al 20 giugno 2020;

- aveva espresso **l'opportunità**, in base al proprio consolidato orientamento, di una **rinnovazione dell'attività di concertazione** sia con il Ministro per la pubblica amministrazione sia con il Ministro dell'economia e delle finanze, e ciò nella considerazione che i relativi concerti fossero stati, in concreto, espressi nella forma, per vari rispetti non adeguata, di mero ed inespressivo nulla-osta.

Nel merito, il Consiglio di Stato aveva riscontrato le seguenti **criticità**:

- in relazione alla novella di cui all'articolo 1, comma 1, **lettera d)** dello schema - che, si ricorda, dispone l'incardinamento nell'Ufficio di gabinetto della **posizione dirigenziale generale** di cui all'art. 64, comma 6-*sexies* del decreto-legge n. 77 del 2021 - aveva invitato il Ministero a precisare se la suddetta posizione di livello dirigenziale generale **coincidesse o meno con quella del coordinatore della struttura tecnica** di missione per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale di cui alla successiva lettera e) e, nel caso, ad esplicitare l'opportuno coordinamento tra la menzionata disposizione regolamentare di nuova introduzione e il regolamento di organizzazione "generale";

- in relazione alla novella di cui all'articolo 1, comma 1, **lettera e)** dello schema - che, appunto, dispone il collocamento presso l'Ufficio di gabinetto della **struttura tecnica di missione per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale**, e la preposizione alla stessa di un coordinatore con incarico di direzione di livello generale, anche esterno all'Amministrazione - aveva rilevato **l'assenza di specifiche giustificazioni**, nella relazione illustrativa, in riguardo alla **scelta di collocare tale struttura tecnica di missione presso un organo di diretta collaborazione** e non all'interno della struttura dei Dipartimenti ministeriali;

- infine, aveva sottoposto all'Amministrazione l'opportunità di precisare che – nella misura in cui anche tutti i vice capi di gabinetti e i vice capi dell'ufficio legislativo possano essere individuati tra personale esterno alla Pubblica Amministrazione – **debbono comunque essere rispettati i requisiti prescritti**, per tale categoria di personale, **dall'articolo 19** del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#). In particolare, a titolo esemplificativo, il Consiglio cita, tra i requisiti ivi richiesti, l'impossibilità di rinvenire la qualificazione professionale del nominando nei ruoli dell'Amministrazione.

A tale parere interlocutorio, come si è detto, l'Amministrazione richiedente ha dato riscontro con nota n. 156158 del 12 settembre 2025, a firma del Capo dell'Ufficio legislativo. È quindi seguito un **secondo parere del Consiglio di Stato** (parere n. 1040 del 1° ottobre 2025), i cui contenuti è utile sintetizzare di seguito a fini conoscitivi.

Con il parere n. 1040 del 1° ottobre 2025, il Consiglio di Stato è **tornato sulle criticità riscontrate nel primo parere, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione**.

Per quanto concerne la prospettata **rinnovazione dell'attività di concertazione**, il Consiglio di Stato afferma di prendere atto che la ridetta nota di riscontro reca formale "assicurazione" circa l'impegno alla rinnovazione – "in sede di approvazione definitiva del regolamento" e "con le modalità previste dalla normativa vigente" – degli atti di concerto.

In proposito, il Consiglio di Stato osserva tuttavia che **il confronto tra le autorità concertanti deve necessariamente precedere** ovvero accompagnare **"l'elaborazione condivisa della iniziativa normativa"**: il concerto ha ad oggetto la stessa formulazione, elaborazione e definizione – in chiave co-decisionale – della proposta normativa. Le esposte considerazioni si attagliano tanto più al caso di specie, connotato da una modifica del contenuto originario dello schema di regolamento – per giunta nella sua componente più rilevante, rappresentata dalla collocazione della struttura tecnica di missione – intervenuta successivamente all'acquisizione dei concerti ministeriali.

Con riferimento ai rilievi formulati nel parere interlocutorio in ordine alla scelta di **confermare a regime – come già previsto dalla norma primaria in via dichiaratamente temporanea – l'incardinamento di una delle tre posizioni di livello dirigenziale generale** istituite dall'articolo 64, comma 6-*sexies* del decreto-legge n. 77 del 2021 presso l'Ufficio di gabinetto, **il Consiglio di Stato rileva che nessun riscontro è stato fornito dal Ministero nel corso dell'interlocuzione**.

Il Consiglio di Stato ritiene quindi di **non poter ritenere superata l'obiezione** già prospettata con riguardo alla posizione dirigenziale generale di cui all'articolo 64, comma 6-*sexies* del decreto-legge n. 77 del 2021, la quale – restando immutato il comma 2-*bis* dell'articolo 9 – risulta comunque incardinata presso l'Ufficio di gabinetto, a prescindere dalla struttura di missione, **non essendo dato comprendere**, allo stato,

se il relativo coordinatore coinciderà o meno con la posizione dirigenziale in esame né se si prevede che lo sia in futuro.

In relazione alla scelta di **incardinare presso gli uffici di diretta collaborazione la struttura tecnica di missione** di livello dirigenziale generale denominata "Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale", il Consiglio di Stato riporta che, in riscontro al parere interlocutorio, il **Ministero ha riferito di aderire al rilievo ivi espresso**. Ciò soprattutto, in ragione della **novella medio tempore apportata** alla norma legislativa istitutiva della struttura di missione, in forza dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, che ha aggiunto il comma 2-*bis* all'articolo 2, della legge n. 121 del 2024, il quale dispone ora che **"la struttura tecnica opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito"**. Il Ministero informa, nella nota di risposta, di aver ritenuto, in ragione di tale novità legislativa, di dover soprassedere rispetto all'intervento inizialmente proposto e, conseguentemente, di **espungere l'articolo 1, comma 1, lett. e) dello schema di regolamento in oggetto**", ossia della disposizione che individuava la collocazione della struttura in questione tra gli uffici di diretta collaborazione.

Così risulta dal **secondo testo** contenuto nella documentazione di accompagnamento trasmessa unitamente allo schema di decreto in esame: in esso, risultano **barrate le partizioni di testo che l'Amministrazione intende proporre di espungere** in sede di seconda deliberazione in Consiglio dei ministri, ossia **l'articolo 1, comma 1, lettera e)**, e **l'articolo 2, comma 1**, del testo approvato in via preliminare.

Il Consiglio di Stato, nel proprio parere finale, prende atto di tale preannunciata decisione, con la quale **considera superati i rilievi formulati** nel parere interlocutorio. Il Consiglio prende atto altresì che da tale scelta consegue quella di **rinvviare ad un successivo intervento regolamentare** l'introduzione della disciplina concernente la struttura tecnica di missione.

Sui possibili sviluppi futuri, si ricorda peraltro che il medesimo comma 2-*bis* dell'articolo 2, della legge n. 121 del 2024, introdotto dalla novella dinnanzi ricordata, dispone che **"nelle more della riorganizzazione del Ministero**, la disciplina della struttura sia definita **con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito"**.

Ebbene, il Consiglio, intervenendo su tale specifica questione: evidenzia che il **decreto ministeriale citato non potrà che avere natura regolamentare** (ex articolo 17, comma 3 della legge 400 del 1988, che delinea una procedura che prevede il parere del Consiglio di Stato stesso); suggerisce che sia successivamente emanato **un nuovo decreto del Presidente della Repubblica** (quindi, anche in questo caso con parere del Consiglio di Stato), in luogo del semplice decreto ministeriale, al fine di eliminare ogni incertezza su regime e forza innovativa della fonte e di rendere più agevole il raccordo con il regolamento sull'organizzazione generale del Ministero.

Il **Consiglio di Stato rileva, infine**, che risulta **priva di riscontro** l'osservazione, formulata nel parere interlocutorio, concernente **l'opportunità di precisare** che – nella misura in cui anche tutti i vice capi di gabinetti e i vice capi dell'ufficio legislativo possano essere individuati tra personale esterno alla Pubblica Amministrazione – debbano comunque essere rispettati i requisiti prescritti dall'articolo 19 del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#).

Senato: Dossier n. 585
Camera: Atti del Governo n. 334
4 novembre 2025

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	✉ SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	✉ CD_cultura

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
CU0180